

SUDEUROPA

Quadrimestrale di civiltà e cultura europea

Seconda serie – Anno di fondazione 1978 | ISSN 2532-0297 | n. 2 maggio/agosto 2025

2

**Centro di documentazione europea
Istituto Superiore Europeo di Studi Politici
Rete dei CDE della Commissione europea**

SUDEUROPA

Quadrimestrale di civiltà e cultura europea

Seconda serie – Anno di fondazione 1978 | ISSN 2532-0297 | n. 2 maggio/agosto 2025

2

**Centro di documentazione europea
Istituto Superiore Europeo di Studi Politici
Rete dei CDE della Commissione europea**

Direttore responsabile

Daniele M. CANANZI

Comitato scientifico

Giorgio BARONE ADESI (Un. Catanzaro), Maria Stella BARBERI (Un. Messina), Andrea BELLANTONE (Un. Toulouse), Giovanni BOMBELLI (Un. Cattolica di Milano), Daniele M. CANANZI (Un. Mediterranea, ISESP), Felice COSTABILE (Un. Mediterranea), Gabriella COTTA (Un. Sapienza), Giovanni D'AMICO (Un. Mediterranea), Nico D'ASCOLA (Un. Mediterranea), Faustino DE GREGORIO (Un. Mediterranea), Luigi DI SANTO (Un. Cassino), Massimiliano FERRARA (Un. Mediterranea, CRIOS-Bocconi), Fabio FRANCESCHI (Un. Sapienza), Tommaso GRECO (Un. Pisa), Attilio GORASSINI (Un. Mediterranea), Paolo HERITIER (Un. Piemonte Orientale), Marina MANCINI (Un. Mediterranea), Francesco MANGANARO (Un. Mediterranea), Marco MASCIA (Un. Padova), Francesco MERCADANTE (Un. Sapienza), Maria Paola MITTICA (Un. Urbino), Milagros OTERO (Un. Santiago de Compostela), †Antonio PAPISCA (Un. Padova, ISESP), Giuseppe PIZZONIA (Un. Mediterranea), Antonio PUNZI (Un. Luiss di Roma), Ana Gonzales RODRIGUEZ (Un. Santiago de Compostela), Carmela SALAZAR (Un. Mediterranea), Giuseppe TROPEA (Un. Mediterranea).

Comitato redazionale

Elena SICLARI (Un. Mediterranea, coordinatrice), Angela BUSACCA (Un. Meditetranea), Pietro DE PERINI (Un. Padova), Margherita GENIALE (Un. Messina), Basira HUSSEN (Un. Modena e Reggio Emilia), Roberto MAVILIA (Un. Bocconi), Maria Giovanna MEDURI (Un. LUISS di Roma), Ettore SQUILLACE (Un. Mediterranea), Isabella TROMBETTA (Un. New York), Alessandra VIANI (Un. Sapienza).

Direzione, redazione e amministrazione di SUDEUROPA sono presso l'ISESP – Istituto superiore europeo di studi politici, proprietario della testata, Via Nino Bixio, 14 - 89127 Reggio Calabria; email sudeuropa@isesp.eu, sito internet www.isesp.eu

**LARUFFA
EDITORE**

via dei Tre Mulini, 14
89124 Reggio Calabria www.laruffaeditore.it
tel.: 0965.814954 segreteria@laruffaeditore.it

Registrato presso il Tribunale di Reggio Calabria, n. 7 del 10/11/2016
ISSN 2532-0297

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

La casa editrice Laruffa cura la stampa e la distribuzione

La rivista è pubblicata dal *Centro di documentazione europea* dell'ISESP e fa parte delle pubblicazioni della rete CDE della Commissione europea.



**Centro di
Documentazione Europea**
ISESP - Reggio Calabria

SUDEUROPA viene realizzata anche con il contributo scientifico di


Dipartimento di Giurisprudenza,
Economia e Scienze Umane


Centro di Ateneo
per i Diritti umani
Antonio Papisca

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA



Università Commerciale
Luigi Bocconi

CRIOS. Center for Research
Innovation Organization and Strategy


LUISS
Università
Guido Carli


SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA
Cattedra
Religion and Law

SOMMARIO

7 DIRITTI UMANI, OGGI

9 P. DE PERINI, L. YASIN, C. VETTORI, *Punishing one, teaching a hundred? US sanctions on Francesca Albanese and the current trends in international politics and human rights*

35 ECONOMIE, POLITICHE E SOCIETÀ

37 V. FERRO ALLODOLA, *Cultura e pedagogia in Francesco Paolo Scaglione tra Otto e Novecento. Una storia da scoprire*

47 LO SCACCHIERE DEL MEDITERRANEO NEL MEDIO ORIENTE

49 F. DE GREGORIO, *La religione Cattolica tra etica e diritto*

5

61 DIRITTI, RELIGIONI E CULTURE

63 V. PACILLO, *Can Law between Analog and Digital: Intercultural Constructivism, Intangible Heritage and the Legal Imagination of the Catholic Tradition*

85 NORMATIVA, GIURISPRUDENZA E PRASSI INTERNAZIONALE

87 N. SELVAGGI, *The Directive (EU) 2024/1226 on Criminal Offenses and Penalties for the Violation of EU Restrictive Measures: An Overview*

97 CRITERI EDITORIALI E NORME REDAZIONALI

LO SCACCHIERE DEL MEDITERRANEO NEL MEDIO ORIENTE

a cura di
ICROS
Università Bocconi, Milano

Discutere – come Fasutino de Gregorio nelle pagine seguenti – di regole, chiede di differenziare quelle giuridiche da quelle altre, che siano etiche o religiose perché, secondo l’Autore, se è vero che dalla regola si attende il rispetto da parte del destinatario, è anche vero che questo rispetto coinvolge diversamente questo destinatario a seconda che sia una norma giuridica o una norma religiosa. Riprendendo la distinzione, cara ai canonisti, tra foro interno e foro esterno, De Gregorio discute dunque dell’*homo viator* e del suo particolare rapporto con la libertà, condizione o limite, condizione e limite, condizione-limite, a secondo di come la si intende considerare o assumere, che non può non riconoscersi centrale tanto sul fronte giuridico quanto su quello etico-religioso.

47

FAUSTINO DE GREGORIO è professore associato di diritto canonico presso l’Università Mediterranea dove insegna anche diritto ecclesiastico e storia del diritto medievale e moderno.

Tra le sue più recenti pubblicazioni: *Nascita e costituzione della Repubblica Christiana. Saggio sull’evoluzione storico-ideologica del primitivo Movimento cristiano sino al tempo presente*, Soveria Mannelli, 2021; con P. Bellini, *Il dovere di dire ciò che si pensa, il diritto di tacere ciò che si crede*, Torino, 2022; *Il Cristianesimo tra Barbari e Impero*, in “SUDEUROPA”, 2022, n. 2, pp. 61-49; *Lineamenti di Storia del diritto Medievale e Moderno*, Napoli, 2025.

La religione Cattolica tra etica e diritto

*Faustino de Gregorio**

Il binomio etica–diritto avevo già avuto modo di investigarlo qualche anno orsono, in occasione di un lavoro canonistico che poi, è sfociato in lavoro monografico distinto in due volumi e, in queste brevi pagine più volte l’ho citato, per cui, rimando il lettore al testo or ora ricordato, qualora si volesse ulteriormente approfondire l’argomento¹.

Fatta questa precisazione per iniziare, ora, dovremmo per un attimo fermare la nostra attenzione sulla circostanza che la scelta operata dall’uomo, è mirata ad una certa teofania in forza del sentimento coscienziale che coltiva, giungendo alla conclusione, per stare al credo del Dio Uno e Trino, che per il Cristianesimo è il fondamento fideistico – dogmatico ciò che conta e sul quale fa imprescindibile affidamento, nella convinzione che la salvezza celeste potrà ottenersi solo con un atto di fede confidando, poi, nella largizione magnanima di Dio².

Basterà allora riflettere sulla circostanza che i comandamenti rivolti da Dio agli uomini, a tutti gli uomini, sono quelli che possono e devono considerarsi come dei precetti totalizzanti in quanto non si fermano, o meglio, non si accontentano di ricevere risposte immediate e concrete alla volontà ivi espressa, ma vanno oltre, nel senso che ispirano, detti comandamenti, atteggiamenti positivi tesi ad abbracciare una incondizionata adesione da parte di tutto il genere umano, verso quel Dio il quale auspica che da ognuno vengano compiuti³.

49

* *Università Mediterranea.*

¹ *Omnis potestas a deo. Tra romanità e cristianità*, Voll. I – II, Parte Generale – Parte Speciale, Torino, 2010 – 2013.

² F. DE GREGORIO, *Gesù, Nerone e Pilato tra dubbi e certezze. Minime considerazioni concettuali di un osservatore interessato*, in P. BELLINI, F. DE GREGORIO, *Il dovere di dire ciò che si pensa, il diritto di tacere ciò che si crede*, Torino, 2022, pp. 51 – 98.

³ Dal libro del Deuteronomio (11, 18.26-28.32) ‘Mosè parlò al popolo dicendo: <<Porrete nel cuore e nell’anima queste mie parole; ve le legherete alla mano come un segno e le terrete come un pendaglio tra gli occhi. Vedete, io pongo oggi davanti a voi benedizione e maledizione: la benedizione, se obbedirete ai comandi del Signore, vostro Dio, che oggi vi do; la maledizione, se non obbedirete ai comandi del Signore, vostro Dio, e se vi

Bisogna poi considerare che, da sempre Impero e Papato hanno alzato la voce quando c'era da intervenire nella società, avendo ben presente che operano, entrambe le Istituzioni, per il tramite di strutture autonome che attengono alla vita quotidiana, alle necessità terrene della comunità se riferite a quelle di matrice politica, a differenza di quelle di stampo religioso intente a prendersi cura dei bisogni dell'anima, quelle di foro interno per chiarirci⁴.

Infatti, seguendo questo discorso, l'angolo prospettico dal quale prendere le mosse, non potrà che essere quello che abbraccia la c.d. 'doverosità coscienziale' che 'imbriglia' l'homo viator, nel suo cammino terreno, a certi comportamenti inviolabili e, per tali, si intendono quelli che rimandano alla precettistica divina, se si vuol guadagnare il Regno dei Cieli già al tempo presente⁵.

Ecco, dunque, che sarà il cammino terreno vissuto nella 'grazia di Dio' a qualificare l'uomo come meritevole di una vita 'ultramondana', quand'anche condizionata dai rigidi corollari 'coscienziali' i quali, se per una qualunque motivazione venissero violati, metterebbero in discussione la stessa salvezza 'eterna'⁶.

Ricorrendo ad una terminologia un po' fuori dagli schemi espositivi che si addicono ad un articolo, come lo è il presente, potremmo ritenere plausibile l'atteggiamento del soggetto il quale si conforma totalmente ed emozionalmente alle tavole assiologiche e dogmatiche superiormente volute e comandate dal suo Dio⁷.

Ovviamente, in questi casi, non ci verrebbe da pensare che l'homo viator modelli i suoi comportamenti fideistici per mera ostentazione, cioè senza quel convinto trasporto 'coscienziale' che lo caratterizza nel quotidiano percorso terreno sperando, in tal modo, di ottenere chissà quale tornaconto o utilità di effimero rilievo nell'immediato presente⁸.

allontanerete dalla via che oggi vi prescrivo, per seguire dèi stranieri, che voi non avete conosciuto. Avrete cura di mettere in pratica tutte le leggi e le norme che oggi io pongo innanzi a voi'.

⁴ F. DE GREGORIO, *Lineamenti di storia del diritto medievale e moderno*, Napoli, 2024, p. 223 ss.

⁵ P. BELLINI, "Deus agit homines". *Considerazioni metodologiche sui postulati teocentrici della riflessione canonistica*, in "Quaderni Fiorentini", 1988, n. 17, p. 87.

⁶ S. BERLINGÒ, *Giustizia e carità nell'economia della chiesa. Contributi per una teoria generale del diritto canonico*, Torino, 1991, p. 54.

⁷ F. DE GREGORIO, *Ominis potestas a Deo. Tra romanità e cristianità*, Parte Speciale, vol. II, Torino, 2013, p. 97 ss.

⁸ P. BELLINI, *Spontaneità e costrizione nell'ordinamento generale della Chiesa*, in *Raccolta di studi in onore di Pio Fedele*, Napoli, 1984.

Con le parole di Piero Bellini, dico che è il senso di speciale vincolatività che pervade la coscienza, il *proprium quid* che differenzia proprio la libertà delle coscienze dalle altre libertà civili, riferibili alle comuni manifestazioni di autoidentificazione intellettuale; sono difatti tali gli schemi della libertà di opinione e di pensiero, da concernere quei molteplici aspetti del programma di promozione personale, che mirano a attuarsi usando della piena facoltà di concepire e di esternare propri giudizi cognitivi e critici⁹.

Mi spingo oltre, l'uomo timorato di Dio molto volentieri si sottomette alla Sua volontà, senza alcuna costrizione o vincolo di qualsivoglia natura, bensì animato dal solo '*timor Dei*' che la coscienza gli detta; timore, però, inteso come assoluta devozione e/o doverosità fideistica, interpretata quotidianamente secondo i precetti assegnati dal Sommo Dio e che rimandano alla tavola ricevuta da Mosè sulla montagna d'Egitto o Gebel Musa, conosciuta come Monte Horeb¹⁰.

E dire che un autore di spessore, il filosofo Peter Sloterdijk, si è più volte interrogato sulla valenza estrinseca dei sistemi a matrice monoteista - in particolare cristianesimo, islamismo ed ebraismo -, considerandoli poco incisivi sul piano prettamente spirituale nei riguardi dei propri seguaci in quanto, a suo dire, concezioni arcaiche e inattuali che una mentalità primitiva e il progresso ancora non sono riuscite a spazzare via, con la conseguenza di una mancata realizzazione dell'uomo nonostante una società che corre veloce verso il progresso¹¹.

Si tende allora, per ritornare al nostro discorso, a far attenzione che l'uomo non corra il rischio di cadere nel 'libero arbitrio', manifestando per la religione cattolica una visione distaccata o, peggio, dubitativa e, dunque, aperto al confronto con altri saperi ideologici che lo distoglierebbero dal credere nella Sola religione Rivelata, mettendo in conto di perdere la 'via maestra', quella che porta alla salvezza ultramondana¹².

Per tutti questi motivi che si sono appena e minimamente esposti, non si fa fatica a comprendere perché da sempre, in questo campo che attiene alla religione si è studiato, a proposito dei comportamenti dei seguaci del cristianesimo, che anticamente queste manifestazioni erano divise in due modi obbligazionari distinti, cioè due modi diversi di obbedienza: uno che potremmo definire di matrice pubblica o civica, rivolta verso

⁹ P. BELLINI, *Il diritto d'essere se stessi. Discorrendo dell'idea di laicità*, Torino, 2007, p. 60 nota 2.

¹⁰ M. PRIOTTO, (nuova versione, introduzione e commento), *Esodo*, Roma, 2014.

¹¹ P. SLOTERDIJK, *Devi cambiare la tua vita*, Milano, 2010, p. 74.

¹² R. MELILLO (a cura di), *Sant'Agostino, Il libero arbitrio*, Roma, 2011.

il principe ed il potere imperiale, quand'anche costituito proprio per volontà di Dio ma con l'intento di assicurare in terra l'ordine civile ed amministrare la giustizia tra le genti; l'altro, il secondo, di tipo diremmo squisitamente fideistico, con il quale si tende a rispettare ed osservare i precetti divini per assicurarsi, già al tempo presente, la salvezza dei cieli¹³.

Molto spesso si fa confusione e, risulterà difficile comprendere quando si è oltrepassata la linea che separa e contraddistingue questi due modi obbligazionali che, a ben vedere, rimandano alle tematiche del diritto naturale in aderenza, però, al concetto di salvezza celeste, stabilendo che l'uomo si trova davanti ad un unico principio, ad un unico comandamento che, tuttavia, abbraccia una duplice funzione, sia sul piano coscienziale dunque, di foro interno, che su quello comportamentale, inteso di foro esterno: ci ritorneremo¹⁴.

Sarà quindi importante stabilire, con un certo grado di precisione, quando si viene formando il presupposto dogmatico dualista, intendendo con ciò catalogare modi di intervento del potere solo in campo terreno, ben distinto da quello esclusivamente spirituale, quand'anche quest'ultimo avesse ad esercitare una forte influenza su quello materiale (terreno)¹⁵.

52

Infatti, tra i due ordini di rapporti, appena descritti, nei quali ognuno agisce nel proprio ambito di competenza, oltre ovviamente alle finalità al cui raggiungimento ognuna ambisce, né teologicamente, né giuridicamente e neppure praticamente è ammissibile un sistema di reciproca ignoranza e assoluta separazione¹⁶.

Certo, si tratterà poi di stabilire come, nella materiale quotidianità, i due sistemi dovranno interagire, non tralasciando di ulteriormente considerare che, la superiorità del fine spirituale su quello temporale, sarà d'aiuto alla autorità terrena nell'amministrazione della comunità e fine ultimo per il raggiungimento della salvezza celeste¹⁷.

In questo nostro ragionare, molto è lasciato al libero convincimento

¹³ Indicazioni di carattere generale possono essere lette in G. FILORAMO, *La croce e il potere. I cristiani da martiri a persecutori*, Roma-Bari, 2011.

¹⁴ E. RESTA, *Il diritto fraterno*, Roma-Bari, 2008.

¹⁵ Cfr. il saggio, dove i concetti espressi nel testo trovano riscontro, di P. BELLINI, *La giustizia canonica*, in G. ALPA, A. SCHIESARO (a cura di), *Teoria e prassi della giustizia: un dialogo tra accademia, magistratura e avvocatura*, Napoli, 2013, pp. 67-76.

¹⁶ P. BELLINI, F. DE GREGORIO, *Il dovere di dire ciò che si pensa, il diritto di tacere ciò che si crede. Pluralità di idee non rinunciando alla propria identità*, cit., p. 15 ss.

¹⁷ H. RAHNER, *Chiesa e struttura politica nel cristianesimo primitivo*, Milano, 1979, spec. p. 31 ss.

degli uomini i quali hanno, davanti a sé, una duplice espressione comportamentale: una di tipo intra-soggettiva, quando incide, dico meglio, intesa come rapporto assolutamente individuale che risponde solo alla propria coscienza, dando origine ad una vera e propria *obbligazione di coscienza*¹⁸; l'altra, che qualifichiamo inter-soggettiva perché riflette anche sui rapporti esteriori, quelli con l'autorità e verso il prossimo, quindi necessariamente rapportati ai noti schemi della doverosità del sistema giuridico vigente¹⁹.

Per facilitare la comprensione del nostro discorso, può essere utile ricorrere ad un esempio che dà la misura entro la quale si inseriscono questi concetti²⁰.

Se prendiamo dunque come esempio il comandamento quinto 'non uccidere' con il quale Dio ordina agli uomini 'non occidens', non dobbiamo considerare l'uccisione in se e per se, che ovviamente viola la legge ed anche il comandamento, quanto allargare la prospettiva agli atteggiamenti comportamentali dell'uomo che, con il suo gesto, vanifica la presenza del prossimo che proprio quel gesto tende a cancellare: non

¹⁸ Su tutti P. BELLINI, *L'obbligazione da promessa con oggetto temporale nel sistema canonistico classico*, Milano, 1964, spec. pp. 17 e 18: " (...) Punto di partenza, da cui non può non muovere una ricostruzione sistematica del pensiero di teologi e canonisti del pensiero classico circa il fondamento e l'efficacia della 'obligatio quae oritur ex nuda promissione', è che il dovere d'osservare la promessa, prima che un obbligo di carattere sociale, della cui assunzione si possa far questione fra gli obblighi giuridici perseguibili mediante gli strumenti di realizzazione coattiva predisposti dagli ordinamenti positivi, costituisce un dovere di coscienza; e prima ancora che è dovere di coscienza non trarre il prossimo in inganno".

¹⁹ Cfr. P. BELLINI, *Del primato del dovere. Introduzione critica allo studio dell'ordinamento generale della Chiesa cristiana cattolica*, Soveria Mannelli, 2004, spec. p. 237 ss.

²⁰ Prima, però, riporto ciò che ebbe a dire in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico 2002 - 2003 all'Università Mediterranea di Reggio Calabria sui temi etici, nella prolusione, A. FALZEA, *Etica e Diritto*, ora in *Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica. III. Scritti d'occasione*, Milano, 2010, pp. 329-343 ed ivi spec. p. 333 "(...) L'etica dei valori sociali, identificata storicamente nei valori ai quali si ispira il vivere dei consociati, ma soprattutto nei valori ai quali è orientata la società nella tensione al miglioramento ed al perfezionamento della vita comune, costituisce il fondamento di tutti i sistemi culturali che, nella loro specificità e nel loro insieme, compongono la cultura generale di ogni società: si tratti del costume o della religione ovvero, nella loro rispettiva specificità, dei molteplici rami del sapere - sia naturalistico (la fisica, la biologia, la zoologia, l'antropologia), sia umanistico (la filologia, l'economia, la letteratura, la politica, la sociologia, il diritto) - delle modalità del sentire quale si esprime soprattutto nelle arti...".

è stato forse detto ‘ama il prossimo tuo come te stesso?’(Mt 19, 16-19)²¹.

Possiamo giusto constatare che, da parte dello Stato, non c’è alcun interesse a prendersi cura di come il soggetto impiega la sua esistenza nel vissuto di tutti i giorni, se non preoccupandosi, in linea generale, dell’ordine pubblico e del buon costume che si certamente, potrebbero farsi rientrare nelle categorie concettuali dell’allarme sociale, in potenza, per i quali comportamenti, se violati, sono tuttavia previste specifiche pene; questo, dicevo, per quanto concerne l’aspetto sul piano della ‘rettitudine sociale’.

Insistiamo ancora per un attimo su questo concetto²².

Lo ribadiamo, lo stesso comandamento abbraccia un duplice contenuto: etico e giuridico²³.

Dall’esempio appena svolto, ne deduciamo che non solo non è lecita, ovviamente, l’uccisione, ma anche tutti quegli atteggiamenti violenti che determinano un risentimento ed allarme sociale verso il prossimo²⁴.

²¹ Ma anche (Gv 14, 15-16,23-26) ‘In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:”Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre. Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto”.

²² Alcune riflessioni posso essere lette in P. LEVACK BRIAN, *La caccia alle streghe in Europa*, traduzione di Alberto Rossatti e Sandro Liberatore, terza edizione, Roma–Bari, 2012 e così alle pp. 131 e 132 “(...) l’intero meccanismo della riforma religiosa fu caratterizzato da uno zelo assiduo per la purificazione della società e per la promozione della moralità dell’individuo. I principali strumenti erano la predicazione e il catechismo, ma per agevolare il proprio disegno i riformatori non esitarono a chiamare in causa il potere legislativo dello Stato. Un disegno di questa nuova tendenza fu l’emanazione di una cospicua quantità di leggi contro le offese alla morale. Di questa materia erano tradizionalmente competenti i tribunali delle Chiese, ma il declino generale della giustizia ecclesiastica, soprattutto nei paesi protestanti, spinse le autorità secolari ad utilizzare il potere legislativo e giudiziario dello Stato anche nel perseguimento dei reati contro la morale”.

²³ Alcuni temi in ordine all’etica e al diritto possono essere letti anche in E. ALBERTARIO, *Etica e diritto nel mondo classico latino*, in *Studi di diritto romano*, V, Milano, 1937, pp. 3-19 ss., ma già proposto in “*Rivista Internazionale di filosofia del diritto*”, 1932, n. 12, pp. 18-35.

²⁴ Così, a proposito del perdono, si esprimeva San Francesco di Paola ‘Fratelli, vi esorto e vi prego, deponete ogni odio e ogni inimicizia, guardatevi diligentemente dalle parole più aspre e, se ne uscissero dalla vostra bocca, non vi rincresca trarne rimedio dalla

Eticamente parlando, la formula ‘non uccidere’ va intesa, dunque, nel senso che non bisogna avere alcun rancore verso il tuo prossimo: è questo il dato coscienziale che interessa perché, sul piano giuridico, quel che conta è il fatto estremo, cioè l’uccisione di un uomo, a prescindere dai presupposti che l’hanno determinato che, semmai, poi, incideranno processualmente ai fini del computo della pena che gli verrà inflitta²⁵.

Quello che con l’etica si intende amplificare è la predisposizione interiore, l’animus, con il quale si è portato a compimento, il come ci si è predisposti per l’azione delittuosa, il grado di cattiveria che la coscienza dell’uomo racchiude in sé; è questo il punto più alto della sua colpa, proprio questa devianza coscienziale che, paradossalmente, prescinde poi dal materiale compimento delittuoso²⁶.

Così non è nel caso della norma giuridica che, invece, attiene all’atto esteriore posto in essere dal soggetto che ha violato semplicemente la norma commettendo un reato (nel caso del nostro esempio, un delitto

stessa bocca da cui vennero inferte quelle ferite. E così perdonatevi a vicenda e poi non pensate più al torto ricevuto. Il ricordo, infatti, dell’offesa ricevuta è complemento di furore e riserva di peccato, odio della giustizia, freccia arrugginita, veleno della mente, distrazione della preghiera, lacerazione delle suppliche rivolte a Dio, alienazione della carità, chiodo fisso dell’anima, iniquità sempre desta, rimorso continuo, morte quotidiana. Vivete in tal modo da ricevere la benedizione del Signore e la pace di Dio nostro Padre sia sempre con voi’, in G. SOLE, *Francesco di Paola. Il santo terribile come un leone*, Soveria Mannelli, 2007, p. 34.

²⁵ P. BELLINI, *Note introduttive critiche sull’Ordinamento generale della Chiesa*, a cura e con la prefazione di F. de Gregorio, Torino, 2019, spec. p. 57 ss.

²⁶ Così P. BELLINI, *Spontaneità e costrizione nell’ordinamento generale della Chiesa*, in *Raccolta di scritti in onore di Pio Fedele*, Collana dell’Università di Perugia, Napoli, 1984, pp. 3–19 e così a p. 7 “(...) Talvolta non si riflette a sufficienza sul ruolo insostituibile di questo tipo di adesione coscienziale, attiva e ricettiva, assimilante. E non si apprezza a sufficienza che è proprio – e solo – questo tipo di ‘spontaneità partecipativa’ che giova a imprimere un significato spirituale positivo dell’atto umano. E’ ad essa – e solo ad essa – che la regola morale affida per intero la propria efficacia normativa. Anzi si deve aggiungere (e il punto merita attenzione) che è proprio in essa che consiste (si sostanzia, prende corpo) questa medesima efficacia. Proprio questa attitudine mentale e pratica (questo schietto aprirsi della umana coscienza alle grandezze spirituali che le sono proposte dalla norma) è proprio questo fatto che alimenta lo spirito dell’uomo, lo vivifica. E’ allora che l’obbedienza si fa virtù, abito dell’animo: “constans et perpetua voluntas”. E quindi è allora che si realizza lo ‘scopo prossimo’ della regola morale. (Parlo di ‘scopo prossimo’; e debbo spiegarne le ragioni: dal momento che non si è soliti distinguere – come peraltro si dovrebbe – la ‘operatività immediata’ delle regole morali, delle regole morali singole, nelle singole applicazioni alle quali son chiamate, da quello che è l’esito finale – conclusivo – a cui è ordinata l’intera economia della eticità cristiana)”.

penalmente rilevante)²⁷.

Attardiamoci per un attimo su questo aspetto e, facendo mio il pensiero del Maestro, dico che va tenuto in conto che i criteri valutativi della liceità sociale, posti dall'azione dell'uomo e, ancor prima, quelli della loro liceità morale, sono criteri, dicevo, che si informano a principi più severi di quelli ai quali, negli ordini civili, suole conformarsi il criterio valutativo della liceità civile²⁸.

Dico meglio, quello della liceità giuridica, abbraccia una sconfinata categoria normativa, parametrata ai comportamenti degli uomini, ammonendo sulla circostanza che 'la legge non ammette ignoranza' lasciando, quindi, ai soggetti, tutta l'autonomia comportamentale del mondo, a differenza, invece, di ciò che accade a proposito del 'sentire' religioso, il quale ti porta a parametrare il tuo comportamento secondo una ideale 'rettitudine sociale che, alla resa dei fatti, fotografa quella che, comunemente, si individua in una liceità morale²⁹.

Colui che si è motivato a compiere il delitto e, quand'anche per una qualsiasi evenienza, non l'avesse materialmente portato a compimento, per il fatto stesso di averlo pensato è già nella condizione di chi, eticamente parlando, contro la società, intesa come il prossimo, è lontano dal timore e dai Suoi insegnamenti che avrebbe dovuto osservare per non urtarne la di Lui volontà³⁰.

In occasione di una Tavola Rotonda in preparazione del XX Convegno Internazionale dell'Accademia Costantiniana, svolto a Spello il 25 e 26 giugno 2010, il compianto Giuliano Crifò ricordava che, non si fa diritto se non si conosce la storia e che non c'è diritto se non c'è etica, oltre al fatto che esiste un'etica del diritto, così come c'è un diritto che è etica³¹.

Ecco dunque che nel caso delle norme etiche, è il momento interiore che caratterizza quello esteriore, richiamando alla mente il concetto di doverosità etica, per l'appunto³².

²⁷ Su alcuni di questi temi si sofferma l'indagine degli studi di E. RESTA, *Le regole della fiducia*, Roma-Bari, 2009.

²⁸ P. BELLINI, *Il diritto d'essere se stessi* cit., p. 66 nota 8.

²⁹ F. DE GREGORIO, *Riflessioni in materia di libertà e giustizia. Percorsi storico - giuridici*, Torino, 2005, p. 79 ss.

³⁰ P. BELLINI, *Per una sistemazione canonistica delle relazioni tra diritto della Chiesa e diritto dello Stato. Condizioni e limiti di contributo da parte della dottrina statualistica*, Ferrara, 1954.

³¹ E' il testo dei lavori della tavola Rotonda pubblicato dall'Accademia Romanistica Costantiniana, Perugia, 2011 ed il riferimento specifico a Giuliano Crifò è alle pp. 31-36.

³² A proposito di etica ecco cosa scrive nel suo libro J. DE FINANCE, *Etica generale*, 2a edizione riveduta e corretta a cura di N. Sprokel, Roma, 1997 a pagina 18: "(...) La diversità delle

Tutto questo per concludere che, ad un unico precetto / comandamento possiamo attribuire una duplice funzione: una che porremmo su di un piano squisitamente giuridico, ed un'altra che porremmo su di un piano che qualifichiamo di tipo etico, prestando attenzione, però, a non commettere l'errore di confondere il diritto divino che rimanda ai precetti evangelici, dal diritto naturale, sul quale poggia le sue fondamenta lo Stato, secondo il punto di vista insegnato e prospettato dal teologo e pastore protestante svizzero Karl Barth³³.

Anzi, a dire il vero, la canonistica ha nel tempo sostenuto che, il diritto divino, per avere efficacia nella storia degli uomini, deve essere formalizzato positivamente attraverso l'opera del legislatore terreno e, inoltre, dalle formulazioni dottrinali dei teologi e dei canonisti e, comunque, deve rifarsi alla continua evoluzione interpretativa nascente dalla vita e dalla fede della Chiesa, secondo i postulati elaborati dalla Tradizione cristiana³⁴.

Ma allora se, per diverse ragioni diremmo sistematiche, abbiamo distinto il piano etico da quello giuridico, non dobbiamo dimenticare e tenere sempre vivo il concetto che, nel caso del diritto divino, siamo in presenza di un unico comandamento, questo è vero, ma che nello specifico attende ad una duplice funzione: sul piano coscienziale, cioè di foro interno e sul piano comportamentale, di foro esterno: lo abbiamo già prima meglio specificato³⁵.

Si può concludere dicendo che, Dio si rivolge agli uomini, a tutti gli uomini, con dei comandamenti che racchiudono in sé tutto il possibile ed immaginabile, sia a livello coscienziale che esteriormente e, questi ultimi comportamenti, assumeranno un valore sociale e saranno disciplinati da norme intersoggettive, mentre indicheremo come norme intra - soggettive, di valore etico / morale, quelle che andranno a regolare le

condotte e dei giudizi morali riguarda la determinazione di ciò che bisogna fare o evitare; essa lascia intatta l'universalità del principio che qualcosa – il bene – è da fare, qualcos'altro – il male – da evitare. Ben di più essa lo suppone: senza un certo accordo fondamentale sulle nozioni di bene e di male, infatti, non avrebbe alcun senso dire che ciò che è bene per gli uni è male per gli altri”.

³³ K. BARTH, *Christliche Dogmatik in Entwurf*, Zurich, 1982, p. 85.

³⁴ Cfr. per tutti V. DEL GIUDICE, *Canonizatio*, in *Scritti giuridici in onore di Santi Romani*, IV, Padova, 1939, spec. pp. 221-230; ed altresì J. HERVADA, *Introduzione critica al diritto naturale*, Milano, 1990.

³⁵ A. DE SIMONE, *Le vie del disincanto. Razionalità e diritto in Max Weber*, in *Itinerari culturali del diritto canonico nel novecento*, Torino, 2003, pp. 73-122.

coscienze degli uomini³⁶.

Con le parole di Piero Bellini sottolineo che *‘quando s’ha a che fare, come in questo caso, con argomenti che toccano la economia della spiritualità - bisogna guardarsi dall’accondiscendere al modo civilistico di porre il problema della gerarchia delle norme: in termini di privilegiamento delle regole giuridiche a cospetto di quelle etiche, quasi che queste ultime debbano considerarsi come un minus rispetto al plus rappresentato dalle prime. Quando invece è di tutta evidenza che nel sistema teocratico (e quindi nel contesto canonistico che seguita a informarsi, per sua intrinseca natura, alla ideologia teocentrica) questa relazione va proprio ribaltata: essendo connessa, in quel sistema, alla regola morale, la promozione immediata di valori di maggior livello a paragone di quelli direttamente perseguiti dalla regola giuridica. Tanto che - allorquando si parla di obbligazioni soltanto morali, o meramente morali, o nient’altro che morali, rispetto alle obbligazioni anche giuridiche - bisogna star attenti a non supporre che ciò implichi un deprezzamento delle prime obbligazioni. Le quali, tutto alla rovescia, se ricevono un congruo complemento funzionale quando si traducono in obbligazioni anche giuridiche, conservano però una propria superiorità assiologica a confronto delle eventuali obbligazioni soltanto giuridiche: in cui, al dare facere praestare oportere civilistico, non si associ una poziore vincolatività spirituale, “secundum conscientiam”*³⁷.

58

Ma allora, le cose sin qui dette, soprattutto in ordine alla doverosità etica, trovano una fondamentale rispondenza in un ordinamento, come quello canonico, basato sulla strumentalità del diritto dove, la qualificazione giuridica è di complemento a quella morale che prevale sulla prima, perchè mira alla edificazione personale del soggetto in una prospettiva ultramondana, tesa alla salvezza celeste delle anime³⁸.

Non so fino a che punto trovi una qualche conferma la nostra ultima riflessione in ciò che ha scritto Costantino M. Fabris, della Facoltà di Diritto canonico “S. Pio X” di Venezia il quale, in una datata comunicazione per il Convegno *‘Il fedele laico. Realtà e prospettive’*, esordisce asserendo che *‘Una delle principali caratteristiche dell’ordinamento giuridico canonico è senza*

³⁶ Come ricordavo nel Primo Volume dell’*Omnis potestas a Deo. Tra Romanità e cristianità* cit., in particolare alle pagine 73 ss., il carattere della predicazione cristiana era teso a sottolineare principalmente l’aspetto intra - soggettivo dell’uomo, proponendo, così, una salvezza, un nuovo mondo, attraverso un cammino spirituale di restaurazione di grandezza e di valori umani tali da contrastare con le “tenebre del tempo presente”.

³⁷ P. BELLINI, *Respublica sub Deo. Il primato del sacro nella esperienza giuridica della Europa pre umanistica*, Firenze, 1981, p. 31, nota 1.

³⁸ Mi viene in soccorso la lettura Degli *Atti degli Apostoli* (5,27b - 32.40b -41).

dubbio quella derivante dalla concezione antropologica, propria del cristianesimo, che vede il suo momento centrale e caratterizzante nella creazione dell'uomo ad immagine di Dio. Questa caratteristica propria ed esclusiva dell'uomo fa sì che egli goda di una particolare dignità che gli deve essere riconosciuta anche attraverso la garanzia di determinati diritti che di tale dignità sono la necessaria conseguenza. Ecco che ogni ordinamento giuridico che voglia porsi come strumento di realizzazione della giustizia, non potrà non garantire il valore e la dignità propri di ogni uomo, mediante il riconoscimento di specifici diritti (con conseguenti doveri) che debbono essere riconosciuti all'uomo per sua stessa natura³⁹.

Per parte nostra, anche un altro aspetto non può essere taciuto e del quale abbiamo già ampiamente discusso in altre sedi e specifici lavori, in particolare quando ci siamo soffermati sul significato della testimonianza del Messia al tempo presente, intendendo che l'annuncio del Regno dei Cieli creava una dimensione ultraterrena da raggiungere con la esplicita rinuncia di alcuni valori 'mondani' e, nel contempo, abbracciando nuovi modelli quanto più vicini a quelli declinati dal Figlio di Dio nel 'Discorso della Montagna'⁴⁰.

E proprio perché il Cristiano non era completamente alieno dal mondo, la sua adesione al programma escatologico, a quella dimensione esoterica della quale si diceva, si materializzava per il tramite di atteggiamenti comportamentali frutto proprio delle indicazioni dettate dalla Legge Antica e, del giusto compimento della Giustizia attraverso l'Amore, così da anticipare l'Avvento del Regno dei Cieli già al tempo presente⁴¹.

Ecco perché diciamo, in ultima analisi, che la norma etica raggiunge il suo scopo quando, operando nell'individuo, ne determina l'atteggiamento comportamentale esterno, in armonia verso e con il prossimo, indice di una raggiunta consapevolezza e maturità coscienziale, a differenza di quella giuridica la quale, raggiunge il suo scopo impedendo solo il verificarsi dei comportamenti socialmente pericolosi all'interno della collettività, ma non facendosi alcun carico del valore coscienziale del

³⁹ C.M. FABRIS, *I diritti dei fedeli come espressione giuridica dei valori propri dell'uomo battezzato*, in L. Navarro, F. Puid (a cura di), *Il fedele laico. Realtà e prospettive*, Milano, 2012, pp. 275-296 e la citazione è a p. 275 e dello stesso saggio cfr. nota 3 di p. 277.

⁴⁰ Alcune riflessioni sul Discorso della Montagna in E. RENAN, *Vita di Gesù*, (a cura di F. Grisi), Ia ed., cit., spec. pp. 137-139.

⁴¹ Soprattutto in T. SODING, *Gesù e la Chiesa. Che cosa dice il Nuovo Testamento*, Brescia, 2008, pp. 5-362.

singolo⁴².

Abstract

Il comportamento umano, le relazioni interpersonali, dovrebbero basarsi sul pieno rispetto del prossimo senza alcuna finzione. La Chiesa cattolica ha declinato, sin dalle sue origini, il proprio corollario proiettato alla salvezza celeste per quegli homines viatores che aderiscono ai precetti divini.

Parole chiave: Chiesa cattolica, salvezza celeste, comportamento umano, precetti divini.

Abstract

The human behavior, interpersonal relationships, should be based on full respect for the neighbor without any fingimento. The Catholic Church has declined, from its origins, its own corollary projected to heavenly salvation for those homines viatores that they adhere to the divine precepts.

Keywords: Catholic Church, heavenly salvation, human behavior, the divine precepts.

⁴² Cfr. per tutti P. BELLINI, *L'obbligazione da promessa con oggetto temporale nel sistema canonistico classico. Con particolare riferimento ai secoli XII e XIII*, cit., nota 9, pp. 7 e 8.

L'Istituto Superiore Europeo di Studi Politici, ISESP, costituito a Reggio Calabria nel 1971, ha lo scopo di promuovere e diffondere la cultura politica con specifico riguardo alla zona meridionale e alla regione calabrese e nella prospettiva dell'integrazione europea.

Una delle attività dell'Istituto è la gestione del "Centro di documentazione europea", CDE, depositario ufficiale degli atti e delle pubblicazioni istituzionali dell'Unione europea, di cui questa rivista è emanazione.

SUDEUROPA, dunque, fa parte delle pubblicazioni della rete dei CDE della Commissione Europea e viene realizzata anche con la collaborazione scientifica dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, dell'Università di Padova, dell'Università Bocconi di Milano, dell'Università LUISS di Roma e dell'Università La Sapienza di Roma.

Questo fascicolo

Il fascicolo si apre, per la Rubrica "Diritti umani, oggi", con una riflessione sui diritti umani e sull'applicazione delle sanzioni a Francesca Albanese.

La Rubrica "Economie, politiche e società" si occupa di un pedagogista calabrese che ha dato un importante contributo alle scienze pedagogiche, Francesco Paolo Scaglione.

Invita a riflettere sulla religione cattolica con riferimento alla regola e all'azione la Rubrica "Lo scacchiere

del Mediterraneo nel Medio Oriente" mentre su nuove tecnologie, diritto canonico e rivelazione si orienta ad approfondire il dibattito in corso la Rubrica "Diritto, religioni e culture".

Chiude il fascicolo la consueta rubrica "Normativa, giurisprudenza e prassi internazionale" dedicata a discutere la Direttiva 1226 del 2024 in materia di definizione dei reati e delle misure restrittive dell'Unione europea e le sfide per gli Stati membri.

 LARUFFA
EDITORE

ISSN 2532-0297